



PARTE SPECIALE G

IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE EX ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01

Revisione	Data	Descrizione	Approvato da
0	12/10/2017	Adozione	CdA
1	28/09/2018	Aggiornamento	CdA
2	20/07/2020	Aggiornamento	CdA

1.FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire, in generale, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire e integra il sistema dei controlli delineato dalla Parte Generale.

In tale ambito, sono definite le specifiche attività “sensibili” svolte in Ergosud e le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività che la Società deve assicurare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al fine di rispondere alle suddette finalità, la presente Parte Speciale risulta così articolata:

- breve descrizione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs.231/01 alla cui prevenzione è diretta tale Parte Speciale;
- individuazione delle aree e/o i processi definiti “ attività sensibili” ovvero a rischio di reato;
- definizione del sistema dei controlli con riferimento alle Attività Sensibili individuate, prevede:
 - i principi comportamentali generali che devono indirizzare i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società;
 - standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
 - standard di controllo “specifici”, applicati alle singole Attività Sensibili.

Gli standard di controllo, generali e specifici, sono intesi quali principi fondamentali di riferimento ai quali si ispira il sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, quale parte integrante del modello di *governance* (paragrafo 2.2 della Parte Generale), e dei protocolli del Modello aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto (paragrafo 3.2 della Parte Generale).

L'insieme degli strumenti di controllo sopra descritti consente di individuare, rispetto a ciascuna attività sensibile, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale fa riferimento a condotte che possono essere poste in essere dagli amministratori, dirigenti, e dipendenti della Società nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

2. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato previsto dall'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/01, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98.

Definizione:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.) sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Da 100 a 200 quote, sino al limite di euro 150.000.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna

Si precisa che per condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis, III comma c.p. si intendono oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), anche *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del d.lgs. 286/98

<p><u>Definizione:</u></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Da 400 a 1000 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno:</u></p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le</p>

prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/98

Definizione:

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 100 a 200 quote

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

Dal risk assessment effettuato, alla luce della natura del reato in oggetto e dell'attività svolta dall'azienda, sono state individuate le “attività sensibili”, ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei suddetti reati.

Con riferimento all'illecito di cui all'art. 25 duodecies sono, quindi, stati individuate le aree a rischio, le attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti ed i protocolli preventivi già in essere all'interno dell'azienda, di seguito elencati:

1. Selezione e gestione del personale

2. Individuazione e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori

4. I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'esplicito divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 duodecies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione del reato in oggetto.

A ciò si aggiunga che è **obbligatorio**:

- rispettare tutte norme di legge e le procedure adottate con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- rispettare la normativa vigente in materia di impiego di soggetti provenienti da paesi terzi.

5.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate: disposizioni idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Segregazione dei compiti: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili indicate sono gestite, in tutto o in parte, da personale di altra società in forza di contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI ED IL SISTEMA DI CONTROLLO ESISTENTE

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, la Società **ribadisce che**:

Per quanto riguarda l'assunzione di soggetti provenienti da Paesi Terzi,

le procedure aziendali prevedono:

- l'individuazione della funzione responsabile e dei soggetti incaricati di richiedere, verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, qualora già in suo possesso;
- l'individuazione della funzione responsabile e dei soggetti incaricati di verificare che il permesso di soggiorno non sia palesemente falso, contraffatto, sospeso, revocato o annullato;
- l'individuazione della funzione responsabile e dei soggetti incaricati di verificare che la ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso soggiorno presentata dal candidato non sia palesemente falsa o contraffatta;
- l'individuazione della funzione responsabile e dei soggetti incaricati di svolgere tutti gli adempimenti richiesti dal TU sull'immigrazione qualora il soggetto proveniente da Paese terzo non si trovi già in Italia con regolare permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda i rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori,

le procedure aziendali prevedono:

- l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, che prevedono sanzioni a carico dei terzi inadempienti;
- l'inserimento di un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- la selezione di Consulenti, Partner e Fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

Si rinvia anche a quanto indicato nel Codice Etico e nelle Parti Speciali A e C per quanto attiene i principi specifici di comportamento e gli standard di controllo esistenti in merito a:

- 1. gestione del personale**
- 2. approvvigionamenti di beni e servizi**
- 3. gestione consulenze e prestazioni professionali.**

Tale ambito viene svolto, in tutto o in parte, in service da EP Produzione Spa, sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare, tale contratto prevede termini e condizioni delle modalità di prestazione del servizio e dei relativi obblighi posti a carico delle parti, e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L'affidatario può avvalersi del servizio reso dal Consulente esterno del Lavoro sulla base di contratto di servizio formalizzato.

7. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio deve immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.